

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**FRA**

**LA REGIONE VENETO**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta  
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale**

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**FRA**

**LA REGIONE VENETO**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(di seguito denominato MIUR)**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(di seguito denominato MLPS)**

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VISTO** il Protocollo di intesa, sottoscritto in data 3 ottobre 2002, tra MIUR, MLPS e Regione Veneto, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Veneto, il MIUR e il MLPS,

### **SI STIPULA**

#### **Articolo 1 Finalità**

**1.** Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a ridefinire e sostenere, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, il processo finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e formazione professionale che, nella Regione Veneto, dopo ripetute esperienze di

integrazione sperimentale, ha visto il suo sviluppo nella sperimentazione dell'anno scolastico-formativo 2002/03.

2. L'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale è mirata, pertanto, ad assicurare ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro:

- di potenziare le capacità di scelta;
- di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi;
- di conseguire un attestato di qualifica ai sensi delle vigenti leggi regionali.

## **Articolo 2**

### **Tipologia dell'offerta formativa sperimentale**

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'articolo 1, nella regione Veneto, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale, svolti presso i centri del sistema della formazione professionale regionale, finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione. Tali percorsi devono:

- a) avere una durata triennale e interessare più settori produttivi;
- b) prevedere discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali;
- c) consentire all'allievo di continuare il proprio percorso formativo attraverso passaggi e rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa, prevedendo il riconoscimento dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, acquisiti nella scuola, nella formazione e nell'apprendistato, secondo quanto previsto al punto 4 dell'accordo quadro;
- d) individuare modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione.

2. Possono essere inoltre previste iniziative sperimentali di alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione di percorsi formativi.

## **Articolo 3**

### **Azioni integrate**

1. Nel quadro di specifici accordi territoriali, di cui al successivo articolo 6 del presente protocollo, il sistema dell'istruzione e il sistema della formazione professionale regionali progettano e realizzano inoltre di comune intesa:

- dispositivi per la certificazione delle competenze acquisite, per il riconoscimento dei crediti e per il passaggio tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
- interventi formativi specifici e personalizzati finalizzati a combattere la dispersione, a recuperare gli apprendimenti, a favorire il rientro dei giovani nel sistema scolastico-formativo;
- percorsi formativi sperimentali in alternanza scuola-lavoro;
- attività integrate di orientamento finalizzate a potenziare la capacità di scelta degli studenti;
- iniziative di formazione congiunta degli operatori dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze e per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

2. I modelli sperimentali sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

#### **Articolo 4**

##### **Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti**

1. La Regione Veneto s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative.

#### **Articolo 5**

##### **Risorse**

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, pari a euro 750.772,66 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 15.894.345 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

## **Articolo 6** **Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento al punto 8 dell'Accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- Il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- la costituzione ed il funzionamento di un organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Veneto, del competente Ufficio scolastico regionale e da eventuali altri soggetti.

## **Articolo 7** **Monitoraggio e valutazione**

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltre che a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 3 ottobre 2003

PER LA REGIONE  
VENETO

L'Assessore

f.to Raffaele Grazia

---

PER IL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato  
delegato

f.to Valentina Aprea

---

PER IL MINISTERO  
DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE  
SOCIALI

Il Sottosegretario di Stato  
delegato

Pasquale Viespoli

---